

DECISIONE N. 1 DEL COMITATO DI VERIFICA

Considerato il ritardo intercorso tra la definizione dell'Allegato Tecnico Imballaggi Cellulosici e la pubblicazione del testo dell'Accordo Quadro, conseguente alla necessità di definire altri Allegati Tecnici e questioni attinenti la parte generale dell'Accordo stesso;

preso atto che, pertanto, i convenzionati non erano in grado di uniformare dal 1 .01.04 le proprie modalità gestionali alle nuove indicazioni che il nuovo Allegato Tecnico Imballaggi Cellulosici dettava con particolare riguardo al rapporto tra Rc ed Rs , al punto 4, lett. A e B dello stesso, in quanto non note;

considerato altresì che - sia pure se all'interno di comunicazioni non istituzionali - i contenuti di detto Allegato Tecnico furono diffusi per opportuna informazione tra le parti ed i gestori

CONCORDANO

sull'opportunità che, fermo restando il riferimento al 31 dicembre 2003 come data per la determinazione del rapporto fra RC ed RS, il suddetto punto 4 lett. a) e b) troverà applicazione dal 1 luglio 2004 ai soli fini del riconoscimento dei corrispettivi. Con riferimento al primo semestre del 2004, pertanto, i corrispettivi concernenti la RS verranno riconosciuti per intero.

Considerata inoltre la necessità di promuovere processi di aggregazione territoriale, che consentano il raggiungimento di economicità di gestione e favoriscano l'operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali previsti dalle normative nazionali e regionali in materia di gestione dei rifiuti, senza che ciò determini però immediati svantaggi per le autonomie comunali, le parti

CONCORDANO

di dare graduale attuazione alla applicazione dei corrispettivi, come definiti al punto 5 in riferimento al numero di abitanti, per i bacini di gestione esclusivamente costituiti da più Comuni aggregati in consorzio - anche con la forma societaria - che complessivamente sommino più di 100.000 abitanti, secondo la seguente progressione di riduzione del differenziale tra le due fasce di corrispettivo, pari corrispettivo, pari a 5,20 euro:

- dal 1.01.04, si applicherà il corrispettivo di 84,00 euro/tonnellata (78,80+5,20)
- dal 01.01.05 al 30.06.05 si applicherà il corrispettivo di 84.00 euro/tonnellata (78,80+5,20)
- dal 01.07.05 al 31.12.05 si applicherà il corrispettivo di 83,48 euro/t, poiché il suddetto differenziale verrà ridotto del 10% (78.80 +4,68),
- dal 1.01.06 si applicherà il corrispettivo di 82.44 euro/t ,poiché il suddetto differenziale verrà ridotto del 30% (78.80 +3,64),
- dal 1.01.07 si applicherà il corrispettivo di 80,88 euro/t, poiché il suddetto differenziale verrà ridotto del 60% (78,80 +2,08)
- dal 1.01.08 si applicherà il corrispettivo di 78,80 euro/t, poiché il suddetto differenziale verrà azzerato.

Resta inteso che tale progressione si applica unicamente ai Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti che sulla base delle convenzioni attuative del precedente Allegato tecnico percepiscono il corrispettivo pari ad €/ton 83,12.

Sono salvaguardate le eventuali scelte effettuate dai singoli Comuni in conformità all'allegato tecnico.